



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.

131

Data di registrazione

21/05/2025

OGGETTO:

**SAGRA DELLA FRAGOLA 2025 - FRAZIONE SANT'ANDREA IN PESCAIOLA -
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA FRAZIONE
INTERESSATA DALL'EVENTO, NEI GIORNI 23 - 24 - 25 MAGGIO, DALLE ORE
16 ALLE ORE 24.**

POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE COMANDANTE

Preso atto della richiesta prot. n. 22336 del 09/05/2025 presentata dal Sig. Di Pede Pasquale nato a San Giuliano Terme (PI) in data 17/05/1948 e ivi residente in via Aldovrandi n. 41, in qualità di Presidente pro- tempore dell' "Associazione Circolo Cica" con sede in piazza Borromeo n.3, San Giuliano Terme, tesa ad ottenere la regolamentazione della circolazione, con istituzione del divieto di transito in via Borromeo, frazione Sant' Andrea in Pescaiola, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, in occasione della 46° Sagra della Fragola che si svolgerà dal giorno 23 maggio al giorno 25 maggio 2025;

Vista l'autorizzazione n. 12 del 20/05/2025 rilasciata dal Settore Tecnico e Governo del Territori, Servizio Suap, del Comune di San Giuliano Terme avente ad oggetto “ Autorizzazione per lo svolgimento di pubblici trattenimenti o spettacoli (art.68 R.D. del 18/06/1931, n. 773) 46° Sagra della Fragola”;

Vista l'integrazione alla suddetta richiesta trasmessa, a mezzo email, in data 20/05/2025, dal Sig. Froli Alessio con cui si richiede l'istituzione del divieto di transito sulla via Borromeo con esclusione dei mezzi di soccorso, dei residenti sulla medesima strada e dei veicoli appartenenti allo staff in servizio presso la Sagra della Fragola, con dettaglio delle relative targhe riportate nella email di cui trattasi;

Visto che dalla via Borromeo si accede all'area di svolgimento della Sagra della Fragola;

Considerate le caratteristiche strutturali della suddetta via e considerato il notevole afflusso di

traffico sia veicolare che pedonale previsto sulla stessa, in occasione della Sagra;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a consentire il regolare svolgimento della manifestazione e a tutelarne gli utenti oltre che la pubblica incolumità in generale;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, e s.m.i. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;

Visto il provvedimento del Sindaco n.5/2024 d'incarico di funzioni di Dirigente Comandante la Polizia Municipale;

ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate e qui richiamate, in via Borromeo, frazione Sant' Andrea in Pescaiola, nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2025, dalle ore 16:00 alle ore 24:00:

- l'istituzione del divieto di transito con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza di cui all'art. 177 del C.d.S., dei residenti per cui non è previsto un percorso alternativo e dei mezzi utilizzati dallo staff di servizio individuabili attraverso l'elenco delle targhe di seguito riportate:**

FE431AW; EW698VP; EA335JB; GP272DM; EK161FY; CY19161

Al Sig. Di Pede Pasquale, presidente pro - tempore dell'associazione Circolo Cica e organizzatore della manifestazione:

- 1. di provvedere a posizionare la segnaletica di divieto di transito ogni giorno della manifestazione;**
- 2. di predisporre idoneo personale da posizionare a presidio della barriera stradale mobile (transenna) atta ad impedire il transito veicolare ad eccezione di quelli autorizzati;**
- 3. di provvedere alla rimozione e alla messa in sicurezza della stessa transenna al termine di ogni giorno della manifestazione;**
- 4. di attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la pubblica incolumità degli utenti della strada e dei pedoni;**
- 5. di garantire la fluidità della circolazione nei tratti limitrofi all'area interessata**

dall'evento;

- 6. di sorvegliare che la segnaletica stradale sia sempre efficiente, sia di giorno che di notte e garantire, in ogni caso e sempre, il transito dei mezzi di cui all'art. 177 del C.d.S.**

La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell'art. 5 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada, mediante la prescritta segnaletica, apposta a norma del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S D.P.R. del 16 Dicembre 1992, n. 495 s.m.i. e mediante affissione all'albo pretorio on linee;

RENDE NOTO

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990,n.241:

- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

- Comando Polizia Municipale San Giuliano Terme via Niccolini, n. 29, da lunedì a venerdì ore 10:00-12:00, tel 050/819480;

- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241:

- Dr. Daniele Nocchi, Dirigente Comandante la Polizia Municipale, email:dnocchi@comune.sangiulianoterme.pisa.it, da lunedì a venerdì su appuntamento

- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore del provvedimento

- Ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg, dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verrà sanzionata a termini di legge.

La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e e gli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza rilasciando

eventualmente deroghe e permessi.

Il Dirigente Comandante la Polizia Municipale
NOCCHI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)